

-  
**TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**  
**UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE**

**AVVISO DI VENDITA**

**IV° esperimento**

**Procedura esecutiva immobiliare n. 20/ 2023 r. g. e.**

Il Professionista Delegato Avv. Laura Maria Rosaria Morelli con studio in Vibo Valentia (VV) via Sandro Pertini, 40, telefono 0963.544597 – cell. 392.9480940 pec: laura.morelli@avvocativibo.legalmail.it , nella procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe visto il provvedimento di delega delle operazioni di vendita del compendio pignorato emesso, exart. 591 bis c.p.c., dal giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Vibo Valentia in data 13.04.2024;

- ritenuto necessario fissare la vendita del compendio immobiliare pignorato;
- visti gli artt. 569 e segg. c.p.c.

**AVVISA**

che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la **vendita senza incanto** dei seguenti beni immobili:

**LOTTO 1:** Piena proprietà di un immobile uso Ufficio, sito nel comune di Vibo Valentia Via Pier Paolo Pasolini,8. L'immobile è identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Vibo Valentia, Comune di ViboValentia, come segue: foglio di mappa n. 34, particella n. 788 sub 20, cat. A/10 – cl.U, consistenza 6 vani, rendita € 842,86 , Piano primo sottostrada.

L'immobile in esame, collocato al piano seminterrato del fabbricato, è composto da n. 3 ampie camere, archivio e servizi igienici per una superficie pari a m2 106,00 ed altezza pari a 4,00 m; dotato dimdoppia esposizione a Nord ed a Sud.

**LOTTO 2:** Piena proprietà di un immobile uso Magazzino, sito nel comune di Vibo Valentia Via Pier Paolo Pasolini, 6. L'immobile è identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Vibo Valentia, Comune di ViboValentia, come segue: foglio di mappa n. 34, particella n. 788 sub 21, cat. C/2 – cl.1, consistenza 48 mq, rendita € 118,17, Piano primo sottostrada.

L'immobile è collocato al piano primo sottostrada del fabbricato, è composto da un vano unico con annesso un piccolo ripostiglio, per una superficie pari a m2. 49,00 ed altezza pari a 4,00 m; dotato di doppia esposizione a Nord ed a Sud, con accesso carrabile dalla Via Pier Paolo Pasolini.

I cespiti in esame sono inclusi in un fabbricato composto da n. 5 piani (dei quali quattro fuori terra ed

uno seminterrato), ubicati nel capoluogo di Provincia.

Gli immobili sono attualmente occupati dal debitore.

### **Regolarita' edilizia e urbanistica**

Per come dichiarato dal tecnico, nella Perizia di stima, gli immobili sono dotati di titolo autorizzativo. Lo stesso risulta edificato con LICENZA EDILIZIA n. 366/73, istanza prot. 14114 del 09/08/1972, ed approvazione del genio civile n. 28075 del 22/12/1972. Non è stato rinvenuto il progetto originario e, pertanto, non è possibile stabilire con esattezza se vi siano o meno a carico dell'immobile difformità urbanistiche. L'immobile non ricade su area interessata dai vincoli ambientale (es. Rete Natura 2000) e paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

### **PREZZO BASE D'ASTA**

**Lotto N. 1 Ufficio € 28.812,44 (euro ventottomilaottocentododicie/44) oltre iva se dovuta.**

**Offerta minima 21.609,33 ( ventunomilaseicentonove/33) - Cauzione 10% del prezzo offerto**

**Lotto N. 2 Magazzino € 9.074,91 (euro novemilazero settantaquattro/91) oltre iva se dovuta.**

**Offerta minima euro 6.806,18 ( seimilaottocentosei/18) - Cauzione 10% del prezzo offerto.**

Il bene di cui sopra risulta meglio descritto nella **relazione di stima** a firma dell' Arch. Elisa Filardo che deve essere consultata dall'acquirente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri, pesi nonché difformità edilizie ed urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.

La relazione è consultabile presso lo studio del Professionista Delegato (ovvero presso la cancelleria delle esecuzioni civili immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia), dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente, sui siti internet [www.tribunale.vibovalentia.giustizia.it](http://www.tribunale.vibovalentia.giustizia.it) e [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), nonché sul **Portale delle Vendite Pubbliche** di cui si dirà meglio appresso.

Presso lo studio del Professionista Delegato, la consultazione de qua potrà avvenire a partire dai 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto.

In tale luogo, i soli creditori potranno, altresì, consultare l'intero fascicolo della procedura esecutiva immobiliare, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

**DATA ESAME OFFERTE :**

**06.03.2025 ore 10,00**

**TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:** entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'esame delle offerte, siano esse in formato digitale o in formato analogico. L'offerta è inefficace se perviene oltre tale termine.

**LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE:** in caso di offerta con modalità analogica, l'offerente deve presentare, presso lo studio del professionista delegato sito in Vibo Valentia via Sandro Pertini, 40, la propria domanda di partecipazione e ciò con le modalità di cui si dirà meglio appresso.

**LUOGO ESAME OFFERTE:** Sala D'aste Telematica allestita dal Gestore della vendita Edicom Finance SRL, autorizzato dal G.E., sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 160 (palazzo Stagno-D'Alcontres) piano terra rialzato.

**Assistenza a cura del Gestore :** contact center dedicato attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 mediante i seguenti mezzi di contatto:

- sede di Venezia –Mestre : tel. 041.53 bb69911, fax 041.5361293;
- sede di Palermo : tel . 091.7308290, fax 091.6261372;
- email : [venditetelematiche@edicomsrl.it](mailto:venditetelematiche@edicomsrl.it);
- chat online disponibile sui portali: [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it),  
[www.astemobili.it](http://www.astemobili.it), [www.doauction.com](http://www.doauction.com)

## **AVVERTENZE GENERALI**

si avvisa che:

la validità e l'efficacia dell'offerta d'acquisto è regolata dal codice di procedura civile; vedi i punti 1.2.3.

---

### **1. Art. 571 c.p.c. – Offerte di acquisto (1)**

I. Ognuno tranne il debitore, (323 1, 378 1, 1471 c.c.) è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

II. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione (119, 86 att.), con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. (2)

III. L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1) (3).

2) Il giudice ordini l'incanto;

3) Siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

IV. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591 – bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. Con modif., in l. 14 maggio 2005, n.80, come modificato dall'art. 1 3 lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub. Art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3 sexies d.l. n. 35, cit, sub art. 476. Il testo precedente recitava: "Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. (II). L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

2) Le parole "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza" sono state sostituite alle parole al prezzo determinato a norma dell'articolo "568" dall'art. 13, comma 1 lett. q) d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23 comma 9 la presente disposizione si applica "anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del (suddetto) decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

3) L'art. 19 l. 24 febbraio 2006 n. 52 ha abrogato il numero 1) del terzo comma che recitava "1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573"

## **2. Art. 572 c.p.c. – Deliberazione sull'offerta**

- (I). Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti (485) ed i creditori iscritti non intervenuti (498).

- (II). Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. (2).

- (III). Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 (3).

- (IV). Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 573, 574 e 577.

(i) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005 n. 35 con., con modif., in l. 14 maggio 2005,

n. 80, come modificato dall'art. 13 lett. p) l.28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub. Art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 23 – sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: (I). Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti. (II). Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato, anormale dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. (III). Se supera questo limite, il giudice può far luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto. (IV). Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577”.

(2) L'art. 13, comma 1, lett. r), d.l.27 giugno 2015 n. 83, conv., con modif. in l. 6 agosto 2015, n.132, ha sostituito il presente comma. Il testo recitava: “Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta “.

(3) L'art. 13, comma 1, lett. r), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv., con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il precedente comma. Il testo recitava. “Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo

568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 5692. Il comma era già stato modificato, in sede di conversione dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l.10 novembre 2014, n. 162, che si applicava ai procedimenti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo recitava: “Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 569”.

### **3. Art. 573 c.p.c. – Gara tra gli offerenti (1)**

(I). Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta (2).

(II). Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione (3).

(III). Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. (4)

(IV). Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 (5).

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35 conv. Con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub. Art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 23 sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava 2(I). Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta . (II). Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l'incanto.

2) L'art. 13 d.l.27 giugno 2015 n. 83, conv. Con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha inserito, dopo la parola “invita”, le parole “in ogni caso”, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

(3). L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83 conv. Con modif. in l. 6 agosto 2015 n.ro 132, ha sostituito il comma, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo. Il testo precedente recitava: “Se la gara non può avere luogo per

mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordina l'incanto".

(4). Comma inserito dall'art. 13 d.l. 27 giugno n.83, conv. Con modif., in l. 6 agosto 2016, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

(5). Comma inserito dall'art. 13 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. Con modif. in l. 6 agosto 2015 n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

---

- la vendita del bene avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si trova, così come identificato, descritto e valutato dall'esperto nella relazione tecnica, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventualmente esistenti e quote condominiali relative.
  - la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
  - la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità e/o difformità della cosa venduta nonché oneri di qualsiasi genere (ivi inclusi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore) per qualunque motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.
- per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza, sui seguenti siti internet: [www.tribunaledivibovalentia.net](http://www.tribunaledivibovalentia.net)- [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it);
  - gli interessati potranno esaminare l'immobile posto in vendita facendone richiesta al custode giudiziario **Avv. Laura Maria Rosaria Morelli** con studio in Vibo Valentia (VV) via Sandro Pertini, 40, telefono - cellulare 392.9480940 **pec:** [laura.morelli@avvocativibo.legalmail.it](mailto:laura.morelli@avvocativibo.legalmail.it) - **mail:** [morellilaur@tiscali.it](mailto:morellilaur@tiscali.it) che provvederà ad

accompagnare gli interessati medesimi presso l'immobile suddetto. Le richieste di visita dell'immobile dovranno essere trasmesse tramite il **portale delle vendite pubbliche** di cui si dirà meglio appresso e la visita si svolgerà entro i successivi 15 giorni.

- che il compendio pignorato sarà posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia di stima in atti che deve intendersi per intero richiamata e trascritta nell'ordinanza di vendita;
- che le offerte in aumento non potranno essere inferiori all'importo all'uopo fissato dal professionista; comunque il rilancio minimo sarà fissato secondo i criteri di legge;

E' possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo abi per la concessione di mutui agli aggiudicatari.

E' possibile conseguire, presso lo studio del Professionista Delegato (ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia ) o presso il sito ABI, l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Vibo Valentia: si invitano gli offerenti a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarà disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso lo studio del professionista delegato (ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia) o presso il sito ABI.-

Il termine di versamento del saldo del prezzo nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita come quantificati dal professionista delegato è di **120 giorni dalla data di aggiudicazione**, mediante bonifico bancario sul **conto corrente n. 4138716**, intestato alla procedura in epigrafe e vincolato all'ordine del Giudice, acceso presso la Banca Popolare Emilia Romagna ( BPER BANCA ), filiale di Vibo Valentia , **IBAN – IT46A053874283000004138716 BPER – Banca Agenzia di Vibo Valentia ovvero a mezzo assegno circolare intestato a Tribunale di Vibo Valentia – Proc. n.20/2023 rge**. Il Professionista Delegato né curerà il successivo deposito sul medesimo conto corrente.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Vibo Valentia - Proc. n. ....

Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della

somma di ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... del ..... rep. .... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al direttore dell'ufficio del territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione.

Qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al bonifico suddetto sarà sostituito, ai sensi dell'art. 41, comma iv, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo, entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data della vendita, con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato.

In tal caso, l'aggiudicatario consegnerà al professionista delegato la quietanza di pagamento emessa dal creditore fondiario al quale è stata versata la somma.

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ex art. 587 c.p.c. e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

Solo all'esito degli adempimenti succitati ed altresì della produzione di aggiornati certificati sia catastali che relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene, nonché del pagamento delle spese di trasferimento come sotto indicate, verrà emesso il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c..

**In nessun caso, sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che risulti offerente e al favore del quale sia stata pronunciata l'aggiudicazione.**

Le spese di trasferimento del bene sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere versate al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura pari al 20% di quest'ultimo.

Ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura che gli verrà comunicata dal professionista delegato *entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione*, atteso che quanto pagato verrà imputato prima



alle spese e poi in conto prezzo di aggiudicazione.

Sull'aggiudicatario gravano, in particolare, l'imposta di registro, l'imposta sul valore aggiunto ove dovuta, le imposte ipotecarie e catastali, ed altresì il 50% del compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene (oltre rimborso forfetario ed oneri, fiscali e previdenziali), come liquidato dal g. e..

In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, è a carico dell'aggiudicatario il pagamento delle somme necessarie per la sanatoria degli eventuali abusi e, quindi, di quelle somme dovute a titolo di oblazione, canoni concessori, etc..

I costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene acquistato sono a carico della procedura;

Qualora l'immobile e/o gli immobili aggiudicati siano occupati dal debitore o da terzi, la liberazione sarà effettuata a cura del custode giudiziario.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni di vendita sono regolate come segue:

#### **VENDITA SINCRONA MISTA**

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeutica e correlata avverranno nelle forme della vendita sincrona mista di cui all'art. 22 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32.

Pertanto, le offerte di acquisto potranno essere presentate sia in via telematica e sia su supporto analogico, ossia in forma cartacea.

**Il Gestore della Vendita Telematica**, autorizzato dal G.E. con provvedimento del 14.05.2018, è la **SOCIETÀ EDICOM FINANCE SRL**, corrente in Padova via Piazzetta Amleto Sartori n.18, p. PEC [edicomfonance@pec.it](mailto:edicomfonance@pec.it) Cod Fisc. E P. IVA 05091140961, iscritto nel registro di cui all'art. 3 del succitato d.m. 26 febbraio 2015 n. 32 con il sito internet [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it) – pdg d'iscrizione n. 3 del 04.08.2017 con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 lett. b) d.m. 32/2015.

Le operazioni di vendita e ogni attività propedeutica e correlata avverranno nelle forme della vendita "sincrona mista" di cui all'art. 22 D.M. 32/2015, pertanto le offerte di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto potranno essere presentate sia in via telematica sia su supporto analogico (cioè in "forma cartacea"). Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta su supporto analogico, partecipano comparando innanzi al professionista delegato, entrambe le modalità predette si svolgeranno nel giorno e nell'ora indicati nel presente avviso presso la sala d'asta allestita dal gestore della vendita autorizzato dal G.E., nel luogo come

sopra indicato.

L'offerente che intenda presentare offerta di acquisto o domanda di partecipazione all'incanto in forma telematica deve, ai sensi dell'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015, trasmettere l'offerta mediante apposita "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", che può essere richiesta al gestore della vendita telematica dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta e le cui credenziali di accesso sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del richiedente; in alternativa, l'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa, ai sensi dell'art. 12 co. 5 D.M. 32/2015, a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche se priva dei requisiti della "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica"

### **SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE OFFERTE**

A norma dell'art. 571 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente od a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, III comma, c.p.c..

Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti.

Nell'ipotesi di cui al predetto art. 579, III comma, c.p.c., il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma i, c.p.c..

### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE**

La cauzione, pari, come detto, al 10% del prezzo proposto, qualora l'offerta sia presentata con modalità telematica, deve essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente del gestore, acceso presso la banca sella, **IBAN IT02A0326812000052914015770** .

Tale bonifico deve perfezionarsi **non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto** e, per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico stesso dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura cauzione, senza alcun riferimento alla procedura, al tribunale, al professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Se l'offerta è presentata in forma cartacea, la cauzione può essere versata, oltre che mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva in epigrafe, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Vibo Valentia con indicazione del numero di procedura, inserito nella busta contenente l'offerta, che dovrà essere consegnata nel termine indicato sempre

allo stesso professionista delegato o un suo referente nel luogo sopra indicato per la presentazione delle offerte.

### **VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'OFFERTA**

Indipendentemente dalla modalità di relativa presentazione, a norma dell'art. 571 c.p.c., l'offerta è irrevocabile salvo che il Giudice ordini l'incanto ovvero siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.

L'offerta non è efficace:

- se perviene oltre il termine stabilito.
- se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso.
- se l'offerente non presta cauzione, con le modalità succitate, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

### **OFFERTA CON MODALITÀ TELEMATICA**

Per partecipare ad una vendita telematica è necessario presentare l'offerta con modalità telematiche, accedendo al **PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE** che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi <https://pvp.giustizia.it> -<https://venditepubbliche.giustizia.it> -<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>.

Il Portale Delle Vendite Pubbliche è un'area pubblica del portale del Ministero Della Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli uffici giudiziari italiani, per prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca.

A tal fine, due sono le modalità previste:

1. utilizzo di una casella Pec Identificativa (Pec – Id) rilasciata da un gestore di pec iscritto in un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell'art. 12 del regolamento n. 32/2015. la Pec – id è una particolare casella di Pec che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 65, comma 1, lettera c – bis del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale). la pec – id prevede che il titolare della casella di posta abbia ricevuto

le credenziali per l'accesso al servizio previa identificazione da parte del gestore, anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del *Codice Dell'amministrazione Digitale* (che rimanda al decreto del presidente del consiglio dei ministri 27.9.2012) e ciò sia attestato dal gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato in conformità a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3, del regolamento citato.

2. utilizzo di una qualsiasi casella pec, anche non identificativa ed anche appartenente ad un soggetto diverso da chi intende presentare la domanda, purché in tal caso l'offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

la persona fisica che compila l'offerta nel sistema è definita *presentatore*, può coincidere o meno con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l'offerta per lo stesso lotto) ed è il soggetto che invia l'offerta al ministero della giustizia mediante pec.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella pec identificativa (pec – id).

Nel caso di offerta sottoscritta con firma digitale trasmessa tramite pec non identificativa formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti a colui che ha sottoscritto l'offerta.

Quando l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in caso di aggiudicazione; viceversa, l'offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione (ovvero produrre al momento del saldo prezzo di aggiudicazione) l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulti il regime di separazione patrimoniale. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.

In caso di persone giuridiche, all'offerta dovranno essere allegati, anche in copia per immagine, i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale). L'offerta telematica deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M.26 febbraio 2015 n.32 e, specificamente, l'offerente che intenda presentare offerta di acquisto o domanda di partecipazione all'incanto in forma telematica deve, ai sensi degli artt. 12 e 13 D.M. 32/2015, presentare, entro le ore 12.00 del giorno prima della data fissata per l'esame delle offerte, una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente:

- i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita iva;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero od altro dato identificativo del lotto;
- la descrizione del bene;
- l'indicazione del referente della procedura, ossia del professionista delegato;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento;
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l'orario ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice iban del conto sul quale è stata addebitato l'importo versato a titolo di cauzione;
- l'indirizzo della casella pec utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal d.m. 26 febbraio 2015 n. 32;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal d.m. 26 febbraio 2015 n. 32.
- l'indicazione della volontà di avvalersi ove ne sussistono i presupposti dei benefici fiscali per la prima casa.
- la dichiarazione di aver letto l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita e la relazione di stima, (consultabile sull'apposito sito o presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Vibo Valentia), e di averne compreso il contenuto ed inoltre di conoscere lo stato di fatto e diritto dell'immobile;
- dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. c.p.c.) pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio.

L'offerente dovrà pure indicare il codice iban sul quale avverrà la restituzione mediante **bonifico della cauzione** al termine della gara in caso di mancata aggiudicazione, dandosi sin d'ora atto del fatto che il costo del bonifico verrà detratto dall'importo restituito.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale od un codice identificativo. in ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle

regole tecniche di cui allo *standard iso 3166 – 1 alpha-2 code dell'international organization for standardization*.

Le offerte o domande di partecipazione all'incanto di cui al precedente punto devono essere trasmesse ad apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia mediante la casella di posta elettronica di cui precedentemente detto. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Nella compilazione del modulo dell'offerta, si rinverranno **n. 6 passaggi**, preceduti dalle informazioni generali per la compilazione e dall'informativa sulla privacy.

- nel primo passaggio, di sola lettura, sono identificati i dati del lotto in vendita per cui si intende partecipare alla gara.
- nel secondo passaggio, devono essere riportate tutte le generalità ed i riferimenti del presentatore. nel sistema è definito presentatore la persona fisica che compila l'offerta e può coincidere con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l'offerta per lo stesso lotto) e che invia l'offerta al Ministero Della Giustizia mediante pec. La pec del presentatore deve essere obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal d.m. 26 febbraio 2015 n. 32 ed al quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell'offerta.
- nel terzo passaggio, si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone fisiche o giuridiche oppure enti collettivi. i dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-sezioni da compilare tutte a cura del presentatore.
- nel quarto passaggio, vanno indicate le quote – titoli di partecipazione, intendendosi con queste espressioni l'indicazione, per ciascun offerente, del diritto (proprietà, nuda proprietà, usufrutto) e della quota (1/1, 1/2, ecc.) del medesimo diritto con cui l'offerente intende acquistare, nonché il titolo con cui il presentatore partecipa all'asta per l'offerente. in tale maschera, si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti.
- nel quinto passaggio, si inseriscono i dati dell'offerta. devono essere precisati, dunque, il prezzo offerto ed il termine di versamento della cauzione, gli estremi della cauzione (bonifico bancario) ed inseriti gli allegati indispensabili per la validità dell'offerta (ad esempio, la procura rilasciata dall'offerente al presentatore). il formato ammesso è pdf oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25 mb.
- nel sesto passaggio, è contenuto un riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni

compilate relative all'offerta telematica compilata. come specificato nel punto precedente, una volta compilata l'offerta, al termine del riepilogo dei dati, affinché sia inequivocabilmente individuato chi intende partecipare alla vendita telematica, il presentatore può procedere in due modi a: **1)** confermare direttamente l'offerta (*bottone conferma offerta*), in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria (peo) od alla pec, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'hash associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. **2)** firmare digitalmente l'offerta (*bottone firma offerta*), prima di confermarla nel caso non si avvarrà di una pec -ID per l'invio dell'offerta completa e criptata al ministero della giustizia. in tale ultima ipotesi, il presentatore deve scaricare il documento, firmarlo digitalmente con il proprio dispositivo (o farlo firmare all'offerente se persona diversa) e ricaricarlo nel sistema. le modalità di firma digitale che il presentatore può scegliere sono due: a) firma su client mediante smart card; b) firma tramite java web start. L'offerta a questo punto può essere confermata ed inoltrata. anche in tal caso, il sistema invia una mail alla posta ordinaria (peo) o alla pec, come scelta dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'hash associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. dopo la conferma dell'offerta, viene visualizzato l'esito dell'inserimento dell'offerta. in esso si evidenzia che le informazioni sono state inviate per mail al presentatore ma possono essere anche stampate mediante il tasto stampa in pdf. L'ultimo adempimento riguarda il pagamento del **bollo digitale**.

L'offerta, nel frattempo, è temporaneamente salvata, in un'area riservata, priva di bollo.

A questo punto, il presentatore deve dichiarare di essere esente dal pagamento del bollo, oppure di provvedere in autonomia a pagarlo e di allegarlo alla mail unitamente all'offerta.

Nella normalità dei casi, il bollo digitale dovrà essere pagato; è comunque consentito presentare l'offerta anche priva di bollo, benché in tal caso si incorra in procedure di recupero coatto, aggravati e sanzioni.

Una volta generata l'offerta secondo i passaggi sopra descritti, il modulo web offerta telematica produce l'hash del file offertaintegrale.xml (impronta informatica generata mediante l'algoritmo sha 256) da utilizzare per il pagamento della marca da bollo digitale.

Il presentatore dell'offerta dovrà richiedere al modulo web offerta telematica di essere reindirizzato al sistema dei pagamenti sul portale servizi telematici del ministero della giustizia (pst) e qui potrà compilare la form di pagamento ed effettuare materialmente il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a disposizione dal pst.

La ricevuta del pagamento che verrà inviata tramite mail dovrà essere allegata all'offerta.

il presentatore, quindi, recupera l'offerta completa (in formato p7m) e la trasmette all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Del Ministero [offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).

**L'offerta si intende depositata correttamente solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della pec del Ministero della**

**Giustizia**, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.m. 26 febbraio 2015 n. 32.

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo pec indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo sms, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'art. 16 del d.m. 26.2.2015 n. 32.

Il presentatore si autentica al Portale Del Gestore Delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all'esperimento di vendita per cui ha presentato l'offerta.

Ai sensi dell'art. 15 del d.m. 26 febbraio 2015 n. 32, nei casi programmati (e comunicati dal ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita telematica e sui siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c.. in tal caso, l'offerente potrà presentare l'offerta su supporto analogico.

Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita, il gestore ritirerà le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal ministero o dal gestore, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente ed il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che



documenta la tempestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

**Maggiori informazioni verranno fornite dal Gestore Della Vendita Telematica Autorizzato Dal Ge, presso la Sala D'asta, all'indirizzo sopra indicato.**

Si rinvia, altresì, alle informazioni dettagliate contenute nel manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica, disponibile sul portale dei servizi telematici (e consultabile utilizzando il seguente link: [https://pst.giustizia.it/pst/resources/cms/documents/manuale\\_utente\\_presentazione\\_offerta\\_telematica\\_pvp.pdf](https://pst.giustizia.it/pst/resources/cms/documents/manuale_utente_presentazione_offerta_telematica_pvp.pdf)).

### **OFFERTA CON MODALITÀ CARTACEA**

L'offerente deve presentare, presso lo studio del Professionista Delegato sito in Vibo Valentia Via S. Pertini, 40 una dichiarazione, in regola con il bollo, che dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita iva.
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura.
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura.
- il numero o altro dato identificativo del lotto.
- la descrizione del bene.
- l'indicazione del professionista delegato.
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.
- il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento (*non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni*).
- l'importo versato a titolo di cauzione, a mezzo assegno circolare intestato a Tribunale di Vibo Valentia – Proc. N. 20/202 RGE..
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima dei beni e di averne compreso il contenuto ed inoltre di conoscere lo stato dell'immobile;
- la dichiarazione di aver letto l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita e la relazione di stima, (consultabile sull'apposito sito o presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Vibo Valentia), e di averne compreso il contenuto ed inoltre di conoscere lo stato di fatto e di diritto dell'immobile;
- l'indicazione di avvalersi ove ne sussistano i presupposti dei benefici fiscali per la prima casa.
- dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale competente per l'esecuzione, (art. 174 disp. att. c.p.c.), pena l'effettuazione delle comunicazioni

presso la cancelleria dello stesso ufficio.

Dovrà inoltre essere allegato:

- la copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- l'estratto dell'atto di matrimonio o il certificato di stato di libero.
- in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, il certificato di vigenza rilasciato dalla competente camera di commercio industria ed artigianato dal quale tra l'altro dovranno desumersi i poteri spettanti all'organo amministrativo e copia della partita iva o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore;
- in caso di offerta fatta da un procuratore dovrà essere depositata la procura speciale autentica ai sensi dell'art. 579 comma 2 c.p.c.
- in caso di offerta per persona da nominare, esclusivamente da parte di avvocati, l'offerta dovrà essere effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 579 comma 3 c.p.c. depositando la riserva di nomina.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale, ad esempio, un codice di sicurezza soci\*ale od un codice identificativo. in ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard iso 3166-1alpha-2code dell'*international Organization For Standardization*.

L'offerente dovrà indicare anche l'indirizzo della casella di posta elettronica o l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti a colui che, tra questi, abbia l'esclusiva facoltà di formulare offerte in aumento.

Quando l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in caso di aggiudicazione; viceversa, l'offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione (ovvero produrre al momento del saldo prezzo di aggiudicazione) l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulti il regime di separazione patrimoniale. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.

In caso di persone giuridiche all'offerta dovranno essere allegati, anche in copia per immagine, i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale). Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato, all'indirizzo suindicato, dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio e comunque entro il termine di presentazione dell'offerta come sopra indicato e previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta.

All'esterno della busta medesima, dovranno essere annotati, a cura del professionista delegato ricevente o di un suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di colui che materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte e l'ora di presentazione dell'offerta stessa.

L'assegno per la cauzione dovrà già essere inserito nella busta, che il professionista delegato od il proprio delegato ad hoc sigillerà idoneamente al momento del deposito.

#### **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA**

Le buste saranno aperte alla data, ora e luogo fissati per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti ove comparsi ed ivi ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame.

Ai sensi dell'art. 20 del d.m. 26 febbraio 2015 n. 32, alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte, con modalità telematiche, il giudice, il referente della procedura (che, nel caso di specie, è il professionista delegato) ed il cancelliere.

Con le medesime modalità, possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura.

La gara, che si svolge in **modalità sincrona mista**, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, dopo la eventuale dichiarazione di inammissibilità delle domande non idonee e la eventuale comunicazione di modifiche relative allo stato di fatto o di diritto del bene che tempestivamente, saranno comunicate dal celebrante a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente ammessi alla gara sincrona mista.

In caso di offerte presentate su supporto digitale, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti al documento informatico contenente i dati delle offerte e sostituisce i nominativi con pseudonimi od altri elementi distintivi in grado di assicurarne l'anonimato.

A norma dell'art. 572, ii comma, c.p.c., se l'offerta è pari o superiore al valore stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

A norma dell'art. 572, iii comma, c.p.c., se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, può farsi luogo alla vendita quando si ritiene che non vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c..

In ipotesi di più offerte valide, il professionista delegato, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., invita in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta, tramite offerte palesi con rilancio minimo del 4% del prezzo base d'asta ed il bene verrà aggiudicato al migliore offerente, fatta salva l'applicazione delle previsioni che seguono.

La gara dovrà dichiararsi chiusa quando siano decorsi **60 secondi** dall'ultima offerta senza che siano stati effettuati rilanci ulteriori.

Nel caso di mancata comparizione dell'unico offerente, l'aggiudicazione verrà disposta in suo favore, sentite le parti ed i creditori iscritti non intervenuti e salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, II e III comma, c.p.c..

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, **anche se non comparso, ove si tratti di offerente in via analogica o, off line**, se offerente in via telematica.

A norma dell'art. 573 c.p.c., se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita, ma si procederà all'assegnazione.

Se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito quale base d'asta nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c..

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti o per loro assenza, l'aggiudicazione sarà disposta a favore di colui che abbia offerto il maggior prezzo ovvero, in caso di

parità di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di maggiore importo ovvero, in caso di parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare nel minor tempo possibile.

Ove le offerte siano tutte equivalenti, l'aggiudicazione avverrà in favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.

Avvenuta l'aggiudicazione, il Gestore Della Vendita provvederà senza ritardo ad accreditare , tramite bonifico bancario, le somme versate quale cauzione dagli offerenti non aggiudicatari che

abbiano presentato offerta nelle forme di cui agli artt. 12 ss. d.m. 32/2015, detratte le sole spese di bonifico ( non superiori ad euro 5,00), sul conto o sulla carta di credito o di debito dal quale le somme stesse sono state prelevate; provvederà altresì ad accreditare le somme versate a titolo di cauzione dell'aggiudicatario, detratte le sole spese di bonifico, sul conto corrente o libretto di deposito della procedura aperto dal professionista delegato.

Si specifica che tutte le attività che, ai sensi dell'art 571 c.p.c. e segg. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice Dell'esecuzione oppure dal cancelliere o dal Giudice Dell'esecuzione, sono eseguite dal Professionista Delegato presso il suo studio ovvero dal **Gestore della vendita telematica presso la sala d'asta.**

Si specifica che va riservata al giudice dell'esecuzione la risoluzione di qualsiasi questione incidentale che dovesse sorgere nel corso delle operazioni di vendita.

#### **MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO**

1) della vendita dovrà essere data pubblica notizia, ai sensi dell'art. 490 comma 1 , almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante inserimento sul portale del Ministero della Giustizia area denominata "Portale delle vendite pubbliche", attraverso la società Edicom Finance srl, secondo le seguenti modalità operative :

a. Il professionista delegato invia al Gruppo Edicom, almeno 65 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la richiesta di pubblicazione corredata dai dati di fatturazione e degli allegati ( avviso di vendita, ordinanza, relazione di stima, foto e planimetrie dei lotti in vendita) e provvede a corrispondere anticipatamente ad edicom finance, nelle modalità dalla stessa indicate , la ricevuta di pagamento del contributo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche pari ad euro 100,00 a lotto; ovvero , provvederà a versare in favore della edicom finance , le somme necessarie al pagamento del contributo di pubblicazione.

Le modalità di invio sono le seguenti:

1. mediante la procedura di invio telematico presente sul portale [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it);
  2. a mezzo indirizzo email: [info.vibovalentia@ediservicesrl.it](mailto:info.vibovalentia@ediservicesrl.it);
  3. a mezzo consegna brevi manu al personale disponibile presso L'ufficio Edicom Finance Srl Presso Il Palazzo Di Giustizia, Corso Umberto I;
- a) lo staff Edicom verifica la corretta omissione dei dati sensibili sulla documentazione ricevuta, ed apporta eventuali omissioni necessarie, procede al pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto, qualora non sia stato effettuato dal professionista delegato, in caso contrario procede solo all'inserimento della ricevuta del pagamento del contributo di pubblicazione per

ogni singolo lotto , procede al caricamento dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche secondo le specifiche, indicando in fase di caricamento i siti di cui al comma ii dell'art. 490 c.p.c. ed ai quali verrà inviato il flusso dati dal portale delle vendite pubbliche;

2) il delegato provvederà, entro il medesimo termine, anche agli incombenti pubblicitari previsti dall'art. 490 comma II attraverso Ediservice srl secondo le seguenti modalità operative:

- pubblicazione dell'avviso/ ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet **www.tribunale.vibovalentia.giustizia.it** , **www.garavirtuale.it** e **www.asteannunci.it** e relativi applicativi correlati ( oltre al servizio Gps Aste, postel target/ mail target), iscritto nell'elenco ministeriale con pdg del 30/09/09 e già predisposto per interoperare con il portale vendite del ministero di giustizia previsto dal dm 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite dal DGSIA oltre che in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei gestori della vendite telematiche immobiliari e mobiliari in conformità delle regole tecnico – operative stabilite con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 n. 32;

- pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet **www.asteavvisi.it** iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 20/06/11;

- pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet/web **tvwww.canaleaste.it** iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 13/03/12;

- pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet **www.rivistaastegiudiziarie.it** iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 08/07/13;

- Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita mediante il sistema **ASTE.CLICK**, comprensivo della pubblicazione su Gazzetta del Sud On-Line, messo a disposizione dalla Ediservice srl;

3) Il delegato provvederà entro lo stesso termine a pubblicare l'avviso sui siti **www.astalegale.net** e **www.astegiudiziarie.it**, mediante compilazione del modello unico di pubblicazione messo a disposizione dalla Ediservice Srl e provvedendo ad allegare copia degli avvenuti versamenti in favore delle società di pubblicità sopra indicate agli IBAN indicati nel modello unico di pubblicazione.

4) Il delegato provvederà entro lo stesso termine a pubblicare attraverso Ediservice srl l'avviso, per una sola volta, su il quotidiano del sud o la gazzetta del sud o ( per gli immobili di valore superiore ad € 600.000,00) il sole 24 ore o la repubblica. Della vendita sarà data notizia , almeno 45 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte , anche sul quindicinale "la rivista delle aste giudiziarie" e invio dell' estratto attraverso il servizio di Postal Target , ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito. Inoltre gli utenti potranno richiedere informazioni al personale dell'Edicom

presente nei locali adibiti a sala d'aste.

5) Tra l'avvenuta pubblicità di cui sopra e la data fissata quale termine di presentazione delle offerte dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

Il tutto per come meglio esplicitato nell'ordinanza di delega qui da intendersi integralmenteriportata e trascritta.

#### **SI AVVISA**

- Che la relazione di stima, unitamente agli allegati sono state fornite dal professionista esterno che le ha redatte;
- Che le informazioni, condizioni e termini della perizia di stima, dell'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. pubblicata sui siti internet e l'avviso di vendita devono ritenersi conosciuti ed accettati dagli offerenti con la presentazione dell'offerta di acquisto o della domanda di partecipazione;
- Che va riservata al Giudice dell'Esecuzione la risoluzione di qualsivoglia questione incidentale che dovesse sorgere nel corso delle operazioni di vendita.

Per tutto quanto sin qui non previsto trova applicazione l'art. 591 bis c.p.c. in materia di delega delle operazioni di vendita e di riserva delle competenze del Giudice dell'esecuzione.

Vibo Valentia, li 13.12.2024

**Il Professionista Delegato**

**Avv. Laura M.R. Morelli**